STATUTO

TERRE DELLE BALESTRATE
SOCIETA' COOPERATIVA DI
COMUNITA' IMPRESA
SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BALESTRATE PA VIA PITRE' 92

Numero REA: PA - 438213 Codice fiscale: 07119220825

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Benedetto Lo Piccolo; Sebastiano Camarda; Maria Sanfilippo No-	
taio	
37777037F0 3	
ALLEGATO A	
AL N. REP. 22036	
AL N. RACC. 13181	
STATUTO DELLA	
OIMIOIO DEDEN	
TERRE DELLE BALESTRATE	
SOCIETA'COOPERATIVA DI COMUNITÀ'	
IMPRESA SOCIALE	
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
ART.1- DENOMINAZIONE	
E' costituita, anche ai sensi della Legge Regionale della Re-	
gione Siciliana del 27 dicembre 2018, n.25, una società coope-	
rativa di comunità a mutualità prevalente denominata:	
TERRE DELLE BALESTRATE	
SOCIETA'COOPERATIVA DI COMUNITÀ'	
IMPRESA SOCIALE	
avente la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del Decreto	
Legislativo 3 luglio 2017 n.112 ed ai sensi, in quanto compa-	
tibili, con le norme del Codice del Terzo Settore (CTS) di cui	
al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.	
Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione	
della Cooperativa presso il RUNTS, la stessa Cooperativa potrà	
aggiungere alla denominazione " TERRE DELLE BALESTRATE SOCIE-	
TA'COOPERATIVA DI COMUNITÀ' IMPRESA SOCIALE" anche l'espres-	
sione "ENTE TERZO SETTORE" ovvero l'acronimo "E.T.S."	
ART.2 - SEDE	
La Cooperativa ha sede in Balestrate (PA) all'indirizzo risul-	
tante dal Registro delle Imprese	
La sede sociale può essere trasferita a nuovo indirizzo	
nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione	
dell'Organo Amministrativo.	
L'Organo Amministrativo potrà inoltre deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, filiali, agenzie, suc-	
cursali e rappresentanze in Italia ed all'estero.	
carsarr e rappresentanze in italia ed all'estero.	
ART.3 - DURATA	
La durata della società è fissata sino alla data del	
29/03/2120 ma potrà essere prorogata con deliberazione	
dell'assemblea straordinaria.	
adii addombida deladiainalia.	
TITOLO II - SCOPO - OGGETTO SOCIALE	
ART. 4- SCOPO	
La Cooperativa, in conformità alle disposizioni dei sopra ci-	
tati Legge Regionale della Regione Siciliana del 27 dicembre	
2018, n.25 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112, esercita	
in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse	
generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solida-	
ristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione	
responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgi-	
mento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti inte-	

ressati alle loro attività, ha carattere aperto e della medesima possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche o giuridiche che operino con e nella Comunità di Riferimento che è quella del Comune di Balestrate e dei territori di comuni o territori di circoscrizioni comunali o anche parti di essi affini per caratteristiche geografiche, culturali ed economiche e che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o effettiva in detti territori di essa Comunità di Riferimento. Essa Cooperativa non ha fini di lucro, ma mutualistico, ed ha il fine di sostenere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nel territorio e nell'area urbana della testè indicata Comunità di Riferimento, particolarmente esposta a rischio spopolamento ed a disagio sociale ed, ai sensi dell'articolo 2 della sopra citata L.R.n.25/2018, valorizzando le competenze della popolazione residente, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, persegue lo scopo di soddisfare i bisogni di essa comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche per lo sviluppo sostenibile, come definite dall'articolo 3 quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, finalizzate alia produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali ed alla creazione di opportunità di lavoro per la Comunità stessa. La Società si inibisce, pertanto, espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle aventi le sopraelencate caratteristiche con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse. Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di investire le loro energie e competenze, senza scopo di lucro e con spirito mutualistico, per svolgere attività finalizzate alla valorizzazione, tutela e promozione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio e dell'area urbana di Balestrate e dei predetti territori limitrofi affini per caratteristiche geografiche, storiche, culturali ed economiche e, nello specifico, per lo sviluppo di un turismo esperienziale di alto livello, che diventi fulcro portante dell'economia e del benessere di essa intera comunità. La narrazione delle identità peculiari del territorio viene intesa come lo strumento principale per raggiungere gli obiettivi, l'accoglienza di qualità, invece, come base indispensabile a supportare l'arrivo di visitatori in un territorio che migliora nel suo complesso, attraverso un percorso partecipato, raggiungendo anche una qualità della vita più elevata. La Cooperativa svolge la propria attività a favore non solo dei propri soci ma di tutta la comunità, impegnandosi a destinare una parte degli introiti dell'impresa al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini di Baletrate e dei predetti territori limitrofi affini per caratteristiche geografiche, storiche, culturali ed economiche attraverso l'adozione di uno stile di vita sano ed eco-sostenibile. La Cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici e si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative e degli apporti dei soci. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci o vendendo beni a non soci nei limiti delle norme in materia di mutualità prevalente.

I - Commention intends and large large attituits a form	
La Cooperativa intende svolgere la propria attività a favore	
della comunità in cui risiede nel seguente modo: a) per i soci cooperatori lavoratori, mediante la continuità	
occupazionale lavorativa alle migliori condizioni economiche,	
sociali e professionali;	
b) per i soci cooperatori utenti, mediante la fruizione di be-	
ni e servizi alle migliori condizioni economiche e qualitative	
rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando i loro in-	
teressi, la loro salute e la loro sicurezza;	
c) <u>per i soci sovventori</u> , mediante la fruizione di servizi e	
la gestione dei progetti da essi finanziati da parte di un team professionale che mette in rete le proprie competenze e	
professionalità per il raggiungimento degli obiettivi secondo	
i termini di tempo, qualità e costi concordati in Assemblea;	
d) per gli utenti non soci della comunità (persone fisiche,	
autonomi, imprese), mediante loro coinvolgimento ed attra-	
verso la fruizione di beni e servizi alle migliori condizioni	
economiche e qualitative rispetto a quelle ottenibili sul mer-	
cato, tutelando i loro interessi.	
Il tutto modianto un impogno gostanto o diffuso non il masuro	
Il tutto mediante un impegno costante e diffuso per il recupe- ro, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, ar-	
tistico e culturale della propria comunità.	
ordered o darearare active propria comunica.	
La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
tualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod.civ.	
La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei	
parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
artt.2512 e 2513 cod. civ.	
La Cooperativa, pertanto, è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione private, ed in	
particolare è retta dai principi della mutualità prevalente,	
così come integrati dal sopra citato Decreto Legislativo 3 lu-	
glio 2017 n.112, consequentemente:	
1) salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.3 e dall'art.16	
del predetto D.Lgs.n.112/2017, è vietata la distribuzione, an-	
che indiretta, di dividendi, utili ed avanzi di gestione, fon-	
di e riserve comunque denominati a fondatori, soci o associa- te, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri compo-	
nenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di	
qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rap-	
porto;	
2) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-	
re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
actial ,	
3) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
4) in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patri-	
monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
dendi, ove distribuibili, eventualmente maturati, deve essere	
devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
della cooperazione.	
ART 5 - OGGETTO SOCIALE	
Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-	
teressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa,	

che punta a restituire alla collettività un ambiente urbano e	
naturale sostenibile, ospitale e innovativo, promuovendo l'autogoverno della comunità, con il sostegno delle istituzioni	
pubbliche e con l'obiettivo di attivare un radicale processo	
di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, ha come oggetto	
l'esercizio in via stabile o principale di una o più attività	
d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per	
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (si in-	
tende svolta in via principale l'attività per la quale i rela- tivi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi	
dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con	
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con	
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) ed, in par-	
ticolare, ha per oggetto le appresso indicate attività, da	
svolgere in conformità alle norme particolari che ne discipli-	
nano l'esercizio, suddivise in sei (6) macroaree di azione, e precisamente:	
p-10124	
a) Essere e Vivere da "Comunità": perché solo la gente che	
abita un territorio ha la capacità di trasformarlo e svilup-	
parlo. Deve solo prendere consapevolezza del proprio valore e	
vedere l'immensa opportunità di crescita dietro a ciò che la	
maggior parte delle persone definisce "problema", "crisi". Ecco perché è fondamentale che i cittadini siano gli "stake-	
holder" di un progetto che mira, come prima cosa, a mettere	
insieme le risorse umane del territorio per dare vita a un	
"Patto di Comunità" attorno a un obiettivo comune: lo sviluppo	
sostenibile del proprio territorio.	
Obiettivo delle attività previste in quest'ambito è la crea- zione del '"TERRENO FERTILE'' su cui costruire basi certe e	
solide di sviluppo del territorio e dell'attività di impresa	
sociale della Cooperativa.	
-	
b) Recuperare le "identità" del territorio: perché per capire	
cosa promuovere di noi stessi, dobbiamo capire anzitutto chi siamo. Dalla presa di consapevolezza nasce una visione condi-	
visa, dalla visione condivisa una missione comune che vede una	
comunità intera mettersi in azione per la valorizzazione e	
promozione della propria identità nel mondo. In tal senso sono	
previste attività di sensibilizzazione, comunicazione e anima-	
zione territoriale.	
Obiettivo delle attività previste in quest'ambito è l'individuazione dei "CONTENUTI" da valorizzare e promuovere	
attraverso le attività della Cooperativa.	
c) Creare ''narrazioni" identitarie: perché individuare le	
identità non basta, bisogna saperle raccontare ed emozionare.	
Qui troviamo tutte le azioni che mirano a trovare strumenti per trasformare le identità del territorio in risorse per una	
comunità. Obiettivo delle attività previste in quest'ambito e	
la creazione degli "STRUMENTI" con cui raggiungere gli obiet-	
tivi dell'impresa sociale.	
d) Conomono un llogogistomell els funciones e tutti (21 22)	
d) Generare un "ecosistema" che funziona a tutti i livelli: una volta prodotte le narrazioni identitarie, il territorio	
deve essere in grado di accogliere, rispettare il turista e	
offrirgli un'esperienza unica e indimenticabile.	
Di questa macro-area fanno pertanto parte tutte le azioni (se-	
minari, formazioni, stesura di disciplinari per le varie cate-	
gorie), che mirano a formare i membri della rete di comuni-	
tà, dalle strutture ricettive alle attività di ristorazione, dalle associazioni culturali ai consorzi, circoli, artigiani,	
professionisti, commercianti, residenti in modo tale che un	
,	

intero ecosistema impari ad avere cura di se stesso e di chi	
decide di visitarlo, anche se solo per un giorno.	
Obiettivo delle attività previste in quest'ambito e la crea-	
zione dell'"ECOSISTEMA DESTINAZIONE TURISTICA".	
e) Sviluppare un piano di promozione e Marketing: perché per	
trasformare la predetta comunità di riferimento in "destina-	
zione turistica" è necessario imparare a comunicare al mondo	
l'immensa bellezza di cui il territorio è impregnato.	
Fanno parte di questa macro-area tutte le attività di grafica,	
social media management, web mastering, comunicazione su rivi-	
ste e organi di stampa, regionali, nazionali e internazionali, necessarie per promuovere la Comunità. Obiettivo delle attivi-	
tà previste in quest'ambito è comunicare al mondo l'esistenza	
e la BELLEZZA della comunità.	
f) Commercializzare "esperienze" e prodotti identitari del	
territorio: di quest'ambito fanno parte tutte le azioni legate	
alla parte commerciale dell'impresa, ovvero quelle legate alla creazione, divulgazione e vendita di pacchetti esperienziali e	
di prodotti tipici del territorio.	
Obiettivo delle attività previste in quest'ambito è generare	
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE per l'intera comunità.	
Nell'ambito delle sopra descritte sei (6) macroaree di azione,	
la Cooperativa di Comunità ha per oggetto le seguenti attività prioritarie, che costituiscono servizi per la comunità ed il	
territorio, e precisamente:	
1) interventi finalizzati alia riqualificazione, potenziamento	
ed adeguamento dei beni pubblici o beni privati che assolvono	
ad un interesse pubblico anche di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento della qualità del decoro ur-	
bano ovvero rivolti alla riduzione delia marginalità e del di-	
sagio;	
2) interventi finalizzati alia riqualificazione, potenziamento	
ed adeguamento dei beni pubblici o beni privati o	
l'attivazione di servizi per le esigenze della famiglia, per la cura dei bambini e degli anziani ovvero volti a stimolare	
reinsediamento di nuove attività imprenditoriali giovanili;	
3) servizi di pagamento e servizio bancomat;	
4) servizi biblioteca e/o noleggio libri;	
5) servizi di mobilità;	
6) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi- glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione	
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione	
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-	
claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;	
7) interventi di tutela e valorizzazione dei patrimonio cultu-	
rale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislative 22 gen-	
naio 2004, n.42 e successive modificazioni; 8) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	
le di cui all'art.2 dei predetto D.Lgs.n.112/2017;	
9) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
resse sociale, culturale o religioso; 10) rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza	
delle identità locali attraverso il recupero e la riproposi-	
zione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche, ar-	
tistiche, culturali e politico-civili delle comunità;	

11) dare vita ad un percorso di educazione e di trasmissione	
culturale permanente, attraverso cui li cittadino impara a de- cifrare le potenzialità del territorio in cui vive diventando	
attore consapevole e responsabile di una visione comunitaria	
dello sviluppo;	
12) attivare e rendere direttamente partecipi la comunità, le	
istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali	
ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e	
promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-	
sociale e ambientale della predetta Comunità di Riferimento, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;	
13) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambien-	
ti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le	
testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitu-	
dini delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente	
circostante, le tradizioni identitarie, L'utilizzo delle ri-	
sorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delie materie impiegate nella produzione agricola, silvicola,	
delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;	
14) promuovere e sostenere le attività di documentazione, ca-	
talogazione, ricerca scientifica e didattico-educativa;	
15) predisporre percorsi ed itinerari finalizzati alla cono-	
scenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patri-	
monio territoriale nelle sue componenti, ambientali, storico-	
culturali, produttive e demo-etno-antropologiche; 16) predisporre una governance dei processi per la programma-	
zione delle attività, il monitoraggio dei risultati, il coor-	
dinamento delle risorse e le strategie per la loro valorizza-	
zione, il piano economico e i costi relativi, nonché la rico-	
gnizione delle risorse finanziarie disponibili;	
17) dotarsi di personale professionalmente qualificato che se-	
gua la "Missione", la "Visione" e i "Valori" della Cooperativa	
di Comunità esplicitati nell'apposito Regolamento; 18) garantire una forte presenza giovanile, finalizzata ad at-	
tività formative^ ed alia fruizione degli spazi attrezzati,	
come, ad esempio, biblioteche, laboratori per attività arti-	
gianali, attività teatrali, etc.;	
19) promuovere attività dedicate a bambini, adolescenti e gio-	
vani finalizzate all'accoglienza, alia promozione del loro be-	
nessere, delle loro competenze e delle identità del loro ter-	
ritorio, oltre che al contrasto di fenomeni di disagio, de- vianza ed esclusione sociale, anche attraverso iniziative ri-	
volte alle famiglie, alle scuole, ai centri d'aggregazione	
giovanile, agli oratori e alle società sportive;	
20) promuovere attività di '"narrazioni identitarie''	
all'interno degli istituti scolastici in modo da rendere i ra-	
gazzi protagonisti nei processi di valorizzazione e condivi-	
sione della bellezza e delie identità del proprio territorio; 21) collaborazione con università ed altri enti di ricerca per	
la valorizzazione delle identità territoriali attraverso il	
connubio tradizione-innovazione;	
22) incentivare la produzione, valorizzazione e commercializ-	
zazione di prodotti tipici locali;	
23) puntare sulla creazione di reti per la valorizzazione del-	
le risorse locali a livello provinciale, regionale, nazionale	
e internazionale; 24) promuovere nell'intera comunità una culture del rispetto	
dell'ambiente e dell'eco-sostenibilità;	
25) gestire e promuovere una rete escursionistica con la crea-	
zione e valorizzazione di percorsi sportivi all'aperto per po-	
disti e ciclisti;	
26) promuovere e ideare progetti di sviluppo sostenibile e di	
ricerca fondi comunitari;	

27) organizzare e gestire corsi di formazione, orientati e fi-	
nalizzati alio sviluppo locale ed alle attività della Coopera-	
tiva;	
28) puntare sul turismo esperienziale come fonte sana, certa e	
florida per lo sviluppo sostenibile del territorio;	
29) coordinare la gestione di servizi turistici e dell'offerta	
integrata locale quali, a titolo meramente esemplificativo:	
- la gestione dei servizi di accoglienza per turisti e visita-	
tori e di uffici di informazione turistica;	
- la gestione dei servizi di guida ed accompagnamento per	
escursioni e visite guidate;	
- l'implementazione di una fitta rete di "infopoint diffusi"	
per il miglioramento del servizio di accoglienza e informazio-	
ne verso visitatori e turisti, con la partecipazione attiva di	
commercianti, artigiani, cittadini adeguatamente formati che	
diventano i primi narratori della bellezza della propria cit-	
ta;	
- la gestione di rifugi, punti ristoro, esercizi di sommini-	
strazione alimenti e bevande, ostelli, affittacamere, bed and	
breakfast, strutture di piccola ricettività, impianti sporti-	
vi; - la gestione di musei, biblioteche, centri documentazione,	
centri culturali e ricreativi, mediateche, teatri, ludoteche,	
palestre, ecc.;	
- L'organizzazione, realizzazione e gestione di eventi di pro-	
mozione locale, come spettacoli, sagre, manifestazioni cultu-	
rali, ludiche ed artistiche;	
- la gestione di attività complementari all'ospitalità quasi	
il transfert turistico; l'organizzazione di attività per gli	
ospiti, servizi di baby sitting, ecc.;	
- la formazione, la promozione e la tutela di arti e mestieri	
strettamente connessi con L'artigianato locale;	
- la gestione e coordinamento delle attività integrate di co-	
municazione e marketing, ivi compresa la realizzazione e ge-	
stione di siti web, di campagne promozionali sui social media,	
di attività promozionali (partecipazione con stand ad eventi e	
rassegne fieristiche e commerciali), progettazione e valoriz-	
zazione di materiali e supporti promo-pubblicitari (anche web)	
tipo: brochure, volantini, scenografie per allestimenti, pro-	
mozioni con newsletter (notiziario) e su organi di informazio-	
ne.	
30) Promozione del territorio, organizzazione eventi cultura-	
li, sportivi, enogastronomici e di altra natura,	
31) Organizzazione tour e manifestazioni culturali;	
32) Attività editoriale, pubblicazione di riviste periodiche e	
volumi di qualsiasi genere in linea con i valori della coope-	
rativa;	
33) Attività di mobilità sostenibile e social innovation;	
34) Produzione di beni e servizi in ambito sociale e della di-	
sabilità e dell'inclusione;	
35) Gestione e valorizzazione di beni confiscati alla crimina- lità o in condizioni degradate;	
36) Gestione servizi turistici, di accoglienza, di prenotazio-	
ne per conto terzi, di vendita pacchetti per tour e soggiorni	
in ambito turistico e della ricettività.	
37) Gestione di strutture ristorative, produzioni gastronomi-	
che	
38) Servizi per conto delle aziende del territorio per la pro-	
mozione, valorizzazione tutela e difesa delle attività	
39) Mobilità sostenibile mettendo allo studio progetti in col-	
laborazione con le ferrovie dello stato;	
·	

40) Valorizzazione beni mobili ed immobili, che comprende	
ideazione, ristrutturazione, messa a frutto;	
41) Utilizzo della Social Innovation per fini di sviluppo so-	
ciale ed economico.	
La Governance dei Processi implementata dalla Cooperativa è	
necessaria per garantire un unico coordinamento delle risorse	
e una chiara e condivisa programmazione degli obiettivi per il	
raggiungimento di obiettivi comuni alla Comunità. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, infatti, e	
soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa, i	
Soci e la Comunità tutta, determinando criteri e regole ine-	
renti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, im-	
prontate a modalità di gestione responsabili e trasparenti, li	
Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regola-	
menti o disciplinari sottoponendoli successivamente	
all'approvazione dell'Assemblea.	
all affect abrono act nocomotos.	
La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previden-	
za e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti dispo-	
sizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivi-	
tà per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposite re-	
golamento - limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente	
ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
E' pertanto tassativamente vietata la raccolta dei risparmio	
fra il pubblico sotto ogni forma, in ragione della evoluzione	
delle esigenze della predetta Comunità di Riferimento, la Coo-	
perativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale,	
sia attraverso una maggiore articolazione della propria atti-	
vità mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative	
che favoriscano la crescita delle comunità attraverso il con-	
corso di una pluralità di imprese associate in rete.	
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissi la Cooperativa	
di Comunità adotta modalità di gestione responsabili e traspa-	
renti e privilegerà la dimensione collegiale dei soci e le de-	
cisioni prese nell'Assemblea.	
La Cooperativa di Comunità si propone di rispettare il princi-	
pio del primato dell'Assemblea nelle decisioni strategiche,	
delegando agli organismi di gestione e rappresentanza	
l'attuazione delle decisioni. Per garantire tale compito primario, l'Assemblea si svolgerà	
almeno con cadenza trimestrale, e potrà prevedere una sessione	
straordinaria ogni qualvolta sarà necessario.	
Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società nei li-	
miti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di	
legge, potrà, inoltre, liberamente svolgere ogni altra attivi-	
tà connessa o affine alle attività sopraelencate e potrà com-	
piere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanzia-	
rie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute, dall'Orga-	
no di Amministrazione, necessarie o utili per il conseguimento	
dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo: - av-	
valersi dell'opera e della consulenza di professionisti ester-	
ni alla società; -assumere prestiti e mutui, anche ipotecari;	
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
ma; costruire, acquistare attrezzature ed impianti atti al	
raggiungimento degli scopi sociali; rilevare mobili e immobili	
o costruirli; chiedere e prestare fidejussioni, avalli, garan-	
zie di natura reale o personale a favore di Istituti di credi-	
to e di terzi in genere, - stipulare locazioni e affitti, ap-	
palti, concessioni, contratti di agenzia, deposito, trasporto,	
assicurazione, comodato, conto corrente, transazione; fideius-	

sione; rinnovarli, variarli e rescinderli, compiere operazioni presso Uffici Pubblici e Privati di qualsiasi genere e natura; stipulare contratti di lavoro; - eseguire tutte le attività affini, sussidiarie, integrative, complementari delle precedenti e opportune per l'incremento e il raggiungimento del fine sociale. Per il raggiungimento di tutti gli scopi sociali sopra detti la cooperativa potrà promuovere la concessione di agevolazioni e di ogni forma di contribuzione prevista dalle vigenti e future normative regionali, nazionali e comunitarie ed usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti e mutui, agevolati e non, e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente pubblico o private. La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposite regolamento approvato dall'Assemblea sociale. La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale e potrà aderire ad un gruppo cooperative paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o airammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. TITOLO III - I SOCI ART.6 - REQUISITI DEI SOCI Ai sensi dell'art.3 della sopra citata L.R. n.25/2018 e lettera e) del Decreto Attuativo dell'art.4 comma 1 n.3632/D.G. emesso dall'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana in data 21 novembre 2019, possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche in possesso dei seguenti requisiti di appartenenza o di collegamento alia Comunità o al Territorio di Riferimento, ovvero: a) che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o effettiva nel territorio in cui è costituita la cooperativa stessa ovvero nel Comune di Balestrate e nei territori limitrofi affini per caratteristiche geografiche, storiche, culturali ed economiche; tale requisito non è richiesto ai soci sovventori; b) che, in coerenza con la capacita della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, operino con e nella comunità di riferimento sopraindicata, e nel dettaglio: - se persone fisiche, che abbiano capacita di agire e siano dotati di professionalità, competenze o esperienze nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale; - se persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati, società, che abbiano interesse a divenire utenti dei servizi offerti dalla cooperativa e resi dalla stessa in conformità allo scopo sociale, all'oggetto e allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico previsto dal presente statuto.

ART.7 - SOCI COOPERATORI	
Il numero dei soci e illimitato e non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla legge.	
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio im-	
prese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano	
un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con	
quella della Cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione	
dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi	
speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
ed i mercati economici in cui operano i soci, nonchè le loro	
dimensioni imprenditoriali.	
•	
Possono diventare soci tutte le persone fisiche e giuridiche	
che intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo	
sociale previsto dal presente statuto e che, per qualifica,	
professione e/o attitudine, sono in grado di contribuire al	
raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere altresì soci anche: enti pubblici, enti privati	
e società che abbiano interesse a divenire "partner" nello	
scambio di servizi e prodotti con la Cooperativa. La parteci-	
pazione dei rappresentanti al voto di enti pubblici, ove oc-	
corra, è determinata da apposito regolamento approvato	
dall'Assemblea.	
Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine	
sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisi-	
che.	
I soci Cooperatori si distinguono in:	
a) soci LAVORATORI, che prestano la loro attività per la Coo-	
perativa ricevendo un compenso;	
b) soci UTENTI, che scambiano beni e servizi con la Cooperati-	
va.	
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
dicate. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto dena-	
ro, beni in natura o crediti.	
Il rapporto sociale è regolato secondo il principio di non di-	
scriminazione, coerente con la normativa di riferimento, con	
lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta, te-	
nendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della	
struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica di cooperativa di comunità in cui l'impresa sociale e costi-	
tuita.	
ART.7/A - I SOCI LAVORATORI	
Sono soci lavoratori le persone fisiche che intendono prestare	
attività di lavoro remunerate presso la Cooperativa. Possono	
essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capa-	
cita di agire, che abbiano maturate o che intendano maturare una capacita professionale nei settori di cui all'oggetto del-	
la Cooperativa e che, per la loro capacita effettiva di lavo-	
ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diretta-	
mente ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare	
per il raggiungimento dei fini sociali.	
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori per lo scam-	
bio mutualistico consistente in prestazioni lavorative rese da	
parte di essi soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore	
rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle di-	

verse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi al-	
tra forma consenta la legislazione italiana.	
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è de-	
terminato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea	
dei Soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i me-	
desimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rap-	
porto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i con-	
tratti collettivi applicabili, nonchè il riferimento ai minimi	
della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì,	
conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
lavoro subordinate, il trattamento complessivo dei soci sarà	
proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e	
comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
fici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per	
prestazioni analoghe.	
Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea	
può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le mi-	
sure da adottare per farvi fronte.	
La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendo-	
ne la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	
che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci la-	
voratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospen-	
sione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.	
L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
ART.7/B - I SOCI UTENTI	
Sono soci utenti le persone fisiche, giuridiche o gli enti	
che, prevalentemente, scambiano beni e servizi con la Coopera-	
tiva.	
Per regolare tale scambio i soci cooperatori sottoscrivono con la Cooperativa apposito disciplinare.	
Nel registro dei soci sono specificate le diverse sottocategorie di soci utenti facenti parte della Cooperativa {es. "com-	
mercianti", "artigiani", "strutture ricettive", "circoli",	
"associazioni", etc.).	
ART.8 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'assemblea,	
una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dei- rart.2527, comma 3 dei codice civile, i cui diritti ed obbli-	
ghi saranno fissati da apposito regolamento interno, conforme	
alle leggi vigenti, approvato da essa assemblea.	
In concentive noted altered intituing can delibere delibere	
La cooperativa potrà altresì istituire, con delibera dell'as-	
semblea, che ne disciplini diritti ed obblighi, una categoria speciali di soci volontari individuandoli nelle persone fisi-	
che o giuridiche che intendano sostenere la Cooperativa nel	
raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto	
prestando servizio in maniera gratuita e volontaria.	
Ai aggi valentari abo magatana anatuitamanta la magai val	
Ai soci volontari, che prestano gratuitamente la propria atti-	
vità nella Cooperativa per il raggiungimento degli scopi so-	
ciali e che la cooperativa deve assicurare per la responsabi-	

lità civile verso terzi, non si applicano le disposizioni del-	
le leggi in materia di lavoro subordinate o autonomo, ne di	
assicurazioni sociali ad eccezione delle norme sulla preven-	
zione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professiona-	
li. Ad essi può essere corrisposto, se occorre, solo il rim-	
borso delie spese effettivamente sostenute e documentate.	
I soci volontari non hanno diritto di voto in Assemblea, a me-	
no che non versino la quota sociale, per essi facoltativa.	
Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei	
quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non	
può comunque essere superiore a quello dei lavoratori.	
ART.9 - DOMANDA DI AMMISSIONE	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
trattasi di persona fisica:	
a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
nascita;	
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
zione professionale, delle specifiche competenze possedute,	
eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescrit-	
ti per essere ammessi alia cooperativa;	
c) la categoria di soci cui intende appartenere, l'ammontare	
della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
non dovrà comunque essere inferiore ne superiore ai limiti di	
legge;	
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
presente statuto e di attenersi alfe deliberazioni legalmente	
adottate dagli organi sociali.	
Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civi-	
le, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi al-	
le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
le seguenti informazioni:	
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
la sede legale;	
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
domanda;	
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
di cui ai precedenti artt. 6 e 7, delibera sulla domanda se-	
condo il principio di non discriminazione, coerente con la	
normativa di riferimento, con lo scopo mutualistico e con	
l'attività economica svolta, tenendo conto delle peculiarità	
della compagine sociale e della struttura societaria e compa-	
tibilmente con la forma giuridica di cooperativa di comunità	
in cui l'impresa sociale è costituita.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni,	
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
sione e comunicarla agli interessati.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
cadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
occasione della successiva convocazione.	
L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	

minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
miliazioni assunce con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
ART.10 - OBBLIGHI DEL SOCIO	
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
statuto, i soci sono obbligati:	
seacaco, i soci sono oppiigaci.	
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
dall'Organo amministrativo:	
- del capitale sottoscritto;	
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-	
ministrativo;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, parte-	
cipando alle attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo	
statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere assunte da- gli organi sociali,	
gir Organi SOCIAII,	
Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci	
e quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alia Coope-	
rativa.	
ART. 11 - PERDITA DELLA QUALSTA^ DI SOCIO	
La quanta di socio si perde:	
a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
se li socio e persona fisica;	
b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
dazione se il socio e diverse da persona fisica.	
ART 12 - RECESSO DEL SOCIO	
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
cio:	
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
mento degli scopi sociali.	
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
A.R., o raccomandata a mano o altro mezzo idoneo a garantire	
la prova dell'avvenuto ricevimento, alla Società. L'Organo am-	
ministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalia ricezione.	
Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini- strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
rere al Tribunale.	
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
la domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore	
e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'eserci-	
zio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contra-	
rio, con la chiusura dell'esercizio successive. Tuttavia,	
l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato,	
far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
provvedimento di accoglimento della domanda.	
ART. 13 - ESCLUSIONE	
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
33.7	

cio:	
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
<pre>chiesti per l'ammissione; b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che</pre>	
derivano dalla legge, dallo statuto; dai regolamenti o che	
ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazio-	
ni adottate dagli organi sociali;	
c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di	
interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di rife-	
rimento, indicate dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della	
legge 142/01;	
d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa- coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un ter-	
mine non superiore a 60 giorni per adequarsi;	
e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
vo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore del-	
le quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla So-	
cietà a qualsiasi titolo;	
f) che danneggi, in qualsiasi modo, moralmente o materialmente	
la Società, che fomenti dissidi e disordine tra i soci.	
Qualora dall'Organo Amministrativo sia deliberata l'esclusio-	
ne, il socio può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione della delibera che lo esclude, chiedere	
che della decisione di esclusione sia investita l'Assemblea,	
la quale delibera su dette istanze, se non appositamente con-	
vocata, in occasione della successiva convocazione.	
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
Le modalità e le procedure di esclusione devono comunque esse-	
re improntate al principio di non discriminazione, coerente con la normativa di riferimento, tenendo conto delle peculia-	
rità della compagine sociale e della struttura societaria e	
compatibilmente con la forma giuridica di cooperativa di comu-	
nità in cui l'impresa sociale è costituita.	
ART.14 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
ricevuta di ritorno o raccomandata a mano o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.	
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	
comandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano o al-	
tro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimen-	
to, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedi-	
menti stessi.	
ADM 15 I TOUTDAGTONE DELTA OUOMA	
ART.15 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusiva-	
mente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalu-	
tate a norma del successivo art. 25, lett. c), la cui liquida-	
zione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nei	
quale lo scioglimento.	
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del	
pagamento e effectuato entro 100 groffit dall'approvazione del	

bilancio stesso	
ADD 16 VODED DET GOGTO	
ART.16 - MORTE DEL SOCIO	
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de- funto hanno diritto di ottenere il rimborso delie quote inte-	
ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
le modalità di cui al precedente art. 15.	
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi	
o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno	
indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla	
Società.	
In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2	
e 3 del codice civile.	
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa	
deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i re-	
quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
art.9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
dell'art. 15. In caso di pluralità di eredi, questi debbono	
nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mu-	
tualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei suc-	
cessori per causa di morte e la Società consenta la divisione.	
La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
previste dairart.9. In caso di apprezzamento negativo e in	
mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla	
liquidazione ai sensi dell'art.15.	
ART.17- TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPON-	
AKI.I' IERMINI DI DECADENZA, DIMITAZIONI AD KIMDOKSO, KESFON	
SABILITA^ DEI SOCI CESSATI	
SABILITA^ DEI SOCI CESSATI	
SABILITA^ DEI SOCI CESSATI La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale.	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b),	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale.	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alia riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI	
ART 18 - SOCI SOVVENTORI	
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
sente statuto, interamente applicabili in quanto compatibili	
ai soci sovventori, possono essere ammessi alla Cooperativa	
soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n.59,	
i quali comunque potranno essere persone fisiche, giuridiche o	
enti che intendono sostenere finanziariamente la Cooperativa	
nel raggiungimento delle finalità previste dal presente statu-	
to, ricevendo competenze per la realizzazione di progetti e/o	
servizi e beni disciplinati da apposito regolamento.	
ART.19 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
te nominative trasferibili del valore di €.200,00.	
·	
ART. 20 ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in	
occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
gradimento dell'Organo amministrativo.	
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammini-	
strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
il socio potrà vendere a chiunque.	
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
all'Organo amministrativo il proposto acquirente, e lo stesso	
deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
nicazione.	
nicazione.	
01	
ART.21 - DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE	
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
quale devono essere stabiliti:	
a) L'importo complessivo dell'emissione;	
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
sulle quote emesse;	
c) il termine minimo di durata del conferimento;	
·	
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
superiore a 2 punti rispetto all'eventuale dividendo previsto	
per i soci cooperatori, comunque nel rispetto delle misure	
massime previste dal predetto D.Lgs.n.112/2017;	
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
-	
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
spettano da 1 a 3 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera	
di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più	
di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque	
motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti	
ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente	
correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
portati.	
F	

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
dere alia riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
dell'emissione dei titoli.	
ART.22 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	
Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile,	
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le	
disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause	
di incompatibilità previste per i soci cooperatori, salvo	
quanto inderogabilmente previsto dai predetti Legge Regionale	
Siciliana n.25/2018 e D.Lgs.n.112/2017.	
TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
ART.23 - ELEMENTI COSTITUTIVI	
Il patrimonio della Cooperativa e costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
sentati da quote ciascuna di valore non inferiore a Euro	
100,00, ne superiore ai limiti di legge;	
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non	
rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
deceduti;	
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
me versate dai soci ai sensi del precedente art.10;	
d) dalla riserva straordinaria;	
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
sta per legge o per statuto;	
f) da eventuali lasciti o donazioni.	
To ricoryo individibili non diamonimiano di locco a non -t-t-	
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu- to, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono esse-	
re ripartite tra i soci ne durante la vita sociale, ne	
all'atto dello scioglimento della Società.	
ADM 24 VINCOLT CULLE OLOME E 1000 ALTENACIONE	
ART.24 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
lontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza	
l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
11 socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po-	
lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po- tenziale acquirente previste nel precedente art.9, controfir-	
lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po- tenziale acquirente previste nel precedente art.9, controfir- mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e	
lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po- tenziale acquirente previste nel precedente art.9, controfir- mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia-	
lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.9, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po- tenziale acquirente previste nel precedente art.9, controfir- mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia- razioni mendaci. 11 provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po- tenziale acquirente previste nel precedente art.9, controfir- mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia- razioni mendaci. 11 provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es- sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po- tenziale acquirente previste nel precedente art.9, controfir- mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia- razioni mendaci. 11 provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es- sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasfe-	
lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po- tenziale acquirente previste nel precedente art.9, controfir- mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia- razioni mendaci. 11 provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es- sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po- tenziale acquirente previste nel precedente art.9, controfir- mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia- razioni mendaci. 11 provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es- sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasfe-	

libro doi così llogguimento che chbic i mogniciti musuisti non	
libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
re motivato.	
Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento	
della comunicazione, può proporre opposizione ai Tribunale.	
ART.25 - BILANCIO DI ESERCIZIO	
L'esercizio sociale va dal 1" gennaio al 31 dicembre di ogni	
anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So-	
cietà, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
al Dilancio.	
L'Assemblea che approva li bilancio delibera sulla destinazio-	
ne degli utili annuali destinandoli:	
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
30%;	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
nella misura prevista dalla legge medesima; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
ed alle condizioni previste dall'art.7 della Legge 31.01.92	
n.59 e dal comma 3, lettera a) dell'art.16 del predetto	
D.Lgs.n.112/2017;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore ai limiti	
stabiliti dal codice civile per le cooperative a mutualità	
prevalente e dal predetto D.Lgs.n.112/2017 per le imprese so-	
ciali.	
Salvo quanto previsto dal comma 3 deirart.3 e dall'art.16 del	
predetto D.Lgs.n.112/2017, che qui integralmente si richiama-	
no, la cooperativa impresa sociale destina eventuali utili ed	
avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o	
ad incremento dei patrimonio, pertanto, è vietata la distribu-	
zione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi	
e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati,	
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
degli organi sociali, anche nei caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale dei rapporto. E' am-	
messo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato	
ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al	
comma 3, lettera a) dell'art.3 del predetto D.Lgs.n.112/2017.	
Ai sensi e per gli effetti di quanto teste previsto, si consi-	
derano in ogni caso distribuzione indiretta di utili;	
al la correspondiene ad amministratori districtioni	
a} la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzio-	
nati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle	
specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti	
in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condi-	
zioni;	
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai con-	

tratti collettivi di cui all'articolo del <u>decreto legislativo</u>	
15 giugno 2015, n.81, salvo comprovate esigenze attinenti alia	
necessita di acquisire specifiche competenze ai fini dello	
svolgimento delle attività di interesse generale di cui	
all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del predetto	
D.Lgs.n.112/2017;	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli inter-	
1 , , , , ,	
mediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due pun-	
ti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di	
dividendi dal comma 3, lettera a) delPart.3 del predetto	
D.Lgs.n.112/2017;	
d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nor-	
male;	
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o	
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammini-	
strativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo ope-	
rino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che	
effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione,	
ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro	
il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o	
indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ra-	
gione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazio-	
ni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse ge-	
nerale di cui all'articolo 2 del predetto D.Lgs.n.112/2017;	
f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro	
punti al tasso annuo di riferimento.	
Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Mini-	
stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il	
Ministro dell'Economia e delle Finanze.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ove non	
vietato da norme inderogabili e ferme restando le destinazioni	
obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisi-	
bili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
prevalente e per le imprese sociali.	
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
cooperative a mutualità prevalente, nei limiti comunque della	
misura massima prevista per le imprese sociali.	
La società cooperativa non può comunque remunerare gli even-	
tuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
cooperatori in misura superiore ai Limiti massimi stabiliti	
dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente e	
pur sempre nei limiti della misura massima prevista per le im-	
prese sociali.	
ART.26- RISTORNI	
Non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed	
avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni corre-	
lati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2	
del predetto D.Lgs. n.112/2017, effettuata ai sensi dell'art.	
2545 - sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e	
limiti stabiliti dalla legge o dal presente statuto a condi-	
zione che si registri un avanzo della gestione mutualistica.	

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può, pertanto, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: a) erogazione diretta; b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; c) emissione di quote di sovvenzione. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità deqli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed li socio stesso ed essi ristorni dovranno essere ripartiti ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici secondo criteri che, ove occorra, saranno indicati in apposite regolamento. TITOLO VI - ORGANI SOCIALI ART.27 - ORGANI Sono organi della Società a) L'Assemblea dei soci b) il Consiglio di Amministrazione c) L'Organo di Controllo Coloro che assumono cariche sociali devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, pertanto, non può essere nominato Amministratore o Sindaco e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, li fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. ART. 28 - ASSEMBLEA La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale o, in alternativa, lettera raccomandata a mano o con A.R. o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, e-mail etc,), tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza, contenenti L'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alia trattazione degli argomenti. L'assemblea potrà riunirsi anche in video o audio conferenza nel rispetto di quanto previsto dalla legge ART. 28 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA L'assemblea: a) approva il bilancio e destina gli utili; b) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.19, nonchè sui voti spettanti secondo i conferic) procede alla nomina dell'Organo amministrativo; d) procede alla nomina dell'Organo di Controllo;

e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
ministratori ed all'Organo di Controllo;	
f) approva i regolamenti interni formulati dal Consiglio di	
Amministrazione;	
g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
ci;	
h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
dell'Organo di Controllo;	
j) delibera sulla istituzione e regolamentazione delle catego-	
rie di soci speciali e/o volontari;	
k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
petenza dalla legge, dal presente statuto nonchè sugli argo-	
menti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approva-	
zione.	
Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
punto h) deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luo-	
go almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.25,	
nonchè, come previsto all'art.5 e nel rispetto del principio	
di adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti,	
una volta ogni tre mesi rispettando il principio del primato	
dell'Assemblea nelle decisioni strategiche.	
dett mosembled mette decisionit strategiche.	
Illacombles incltus must record to the second secon	
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
stratori.	
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
chiesta.	
chiesta.	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ul-	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto	
ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'og-	
ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero,	
ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la re-	
ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, L'Assemblea, sia in prima	
ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la re-	
ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, L'Assemblea, sia in prima	
ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, L'Assemblea, sia in prima sia in seconds convocazione, delibera validamente con il voto	
ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, L'Assemblea, sia in prima sia in seconds convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o	
ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, L'Assemblea, sia in prima sia in seconds convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, L'Assemblea, sia in prima sia in seconds convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. ART. 31 - VOTAZIONI	
ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, L'Assemblea, sia in prima sia in seconds convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. ART. 31 - VOTAZIONI Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, L'Assemblea, sia in prima sia in seconds convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. ART. 31 - VOTAZIONI Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, L'Assemblea, sia in prima sia in seconds convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. ART. 31 - VOTAZIONI Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza re-	
ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, L'Assemblea, sia in prima sia in seconds convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. ART. 31 - VOTAZIONI Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le	
chiesta. ART.30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, L'Assemblea, sia in prima sia in seconds convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. ART. 31 - VOTAZIONI Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza re-	

ART. 32 - VOTO	
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
no in mora nei versamenti	
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia	
l'ammontare della sua partecipazione.	
Per i soci sovventori si applica il precedente art.21, secondo	
comma.	
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
re, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.	
CC CIVIIC.	
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
presa. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
rappresentante in bianco.	
ART. 33 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dei Consiglio di Ammi-	
nistrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in as-	
senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
La nomina del segretario non ha luogo quando li verbale è redatto da un notaio.	
dacto da dii liotato.	
ART.34 - AMMINISTRAZIONE	
La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione	
composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, elet-	
ti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di vol-	
ta in volta il numero.	
La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione	
è scelta tra i soci cooperatori.	
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica	
per il tempo determinate al momento della nomina, comunque non	
superiore a tre esercizi, il Consiglio elegge nel suo seno il	
Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.	
ADM 25 COMPRIENTE E DOMENT DELL'ORGING MATTUTGEDICTIO	
ART. 35 - COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote- ri per la gestione della Società esclusi solo quelli riservati	
all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, com-	
pete ai Consiglio:	
a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;	
b) deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza e la	
esclusione dei soci;	
c) formare i bilanci;	
d) deliberare le operazioni finanziarie, commerciali o immobi-	
liari utili al raggiungimento degli scopi sociali, aprire c/c	
con i privati o istituti di credito, deliberare la locazione	
di immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi e	
mezzi di opera;	
e) deliberare la stipula di convenzioni e l'assunzione di ap-	
palti;	

f) assumere e licenziare personale, fissandone le retribuzioni	
e le mansioni;	
·	
g) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approva- zione dell'Assemblea;	
, ,	
h) deliberare la nomina di procuratori "ad negotia"; i) sostituire comitati consultivi;	
j) conferire incarichi specifici ad amministratori e soci, an-	
che di carattere continuativo, fissandone i compensi e le re-	
tribuzioni relative.	
tribuzioni relative.	
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
da alcuni dei suoi componenti, determinandone li contenuto, i	
limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Ammi-	
nistrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori	
e provvedere affinchè i consiglieri siano informati sulle ma-	
terie iscritte all'ordine del giorno.	
certe iseriece air staine aer groine.	
ART. 36 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
Amministratori	
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera racco-	
mandata a mano o con A.R., fax o e-mal da spedirsi non meno di	
5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo mail	
tramite PEC, in modo che gli Amministratori ed il Sindaco, ove	
nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riu-	
nione.	
112010	
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
ca. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei vo-	
ti, a parità di voti prevale la decisione votata dal Presiden-	
te.	
ART. 37 - INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO	
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
dal Sindaco nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile,	
purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nomi-	
nati dall'assemblea.	
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti del	
Consiglio di Amministrazione, la convocazione dell'Assemblea	
deve essere fatta d'urgenza dal Sindaco, il quale può compiere	
nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
di mancanza del Sindaco, il Consiglio di Amministrazione e te-	
nuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alia so-	
nuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alia sostituzione.	
stituzione.	
stituzione. ART.38 - COMPENSI GLI AMMINISTRATORI	
stituzione. ART.38 - COMPENSI GLI AMMINISTRATORI Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
ART.38 - COMPENSI GLI AMMINISTRATORI Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Spetta all'Assemblea determinare	
ART.38 - COMPENSI GLI AMMINISTRATORI Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti ai componenti del Consiglio di	
ART.38 - COMPENSI GLI AMMINISTRATORI Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato esecutivo, se nomina-	
ART.38 - COMPENSI GLI AMMINISTRATORI Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	

Amministratori investiti di particolari cariche. Il tutto pur	
sempre nei rispetto di quanto prescritto al riguardo dal pre-	
detto D.Lgs.n.112/2017 per Ie imprese sociali.	
ART.39 - RAPPRESENTANZA	
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
minati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori	
generali, Institori e Procuratori speciali.	
In caso di assenza o di impedimento dei Presidente, tutti i	
poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Ammi-	
nistrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli at-	
ti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
riguardo.	
ART.40 - ORGANO DI CONTROLLO	
Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma	
giuridica di cooperativa, con delibera dell'Assemblea devono	
essere nominati uno o più Sindaci aventi i requisiti di cui	
all'art.2397, comma 2, e 2399 del codice civile.	
Il Sindaco o i Sindaci restano in carica per tre esercizi ed	
il loro mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per	
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
carica. Essi sono rieleggibili.	
odilod, 2001 Sono ilologgizili.	
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
loro ufficio, pur sempre nel rispetto di quanto prescritto al	
riguardo dal predetto D.Lgs.n.112/2017 per le imprese sociali.	
I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto	
e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, non-	
chè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrati-	
vo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
I Sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio	
dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
sociale ed attestano che li bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2	
del predetto D.Lgs.n.112/2017.	
401 p1040000 D.1390112/2017.	
Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svel-	
te dai Sindaci.	
I Sindaci possono in qualsiasi memento procedere ad atti di	
ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere	
agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi	
di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su de-	
terminati affari.	
The second secon	
Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma	
giuridica di cooperativa, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati	
nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la	
revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale	
o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito	
registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei re-	
visori legali.	
TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	

ART.41 - SCIOGLIMENTO	
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
ART.42 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO SOCIALE	
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel sequente	
ordine:	
a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
art.25, lett. c);	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
TITODO VIII DISCONDINO DINGRADI E FINALI	
ART. 43 - REGOLAMENTI	
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	
gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
li funzionamento della cooperativa, istituendo anche, ove lo	
dovesse ritenere opportuno, e disciplinando ulteriori organi-	
smi della cooperativa con compiti, di rilevanza interna, di	
assistenza, cooperazione, coordinamento, indirizzo e/o vigi- lanza dell'attività della cooperativa e dei suoi organi. In	
tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazio-	
ne dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
art.30.	
ADM 44 DDTNGTDT DT NUMUATTMA!	
ART.44 - PRINCIPI DI MUTUALITA'	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remu-	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remu-	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART.45 - RINVIO	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART.45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART.45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART.45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART. 45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART. 45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART. 45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART. 45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART. 45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti.	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART. 45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART. 45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART. 45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART.45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. F.to Riccardo Vescovo; Campo Salvatore; Vincenzo Bacarella;	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART.45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. F.to Riccardo Vescovo; Campo Salvatore; Vincenzo Bacarella; Benedetto Lo Piccolo; Sebastiano Camarda; Maria Sanfilippo No-	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART.45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. F.to Riccardo Vescovo; Campo Salvatore; Vincenzo Bacarella;	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART.45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. F.to Riccardo Vescovo; Campo Salvatore; Vincenzo Bacarella; Benedetto Lo Piccolo; Sebastiano Camarda; Maria Sanfilippo No-	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART.45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. F.to Riccardo Vescovo; Campo Salvatore; Vincenzo Bacarella; Benedetto Lo Piccolo; Sebastiano Camarda; Maria Sanfilippo No-	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART.45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. F.to Riccardo Vescovo; Campo Salvatore; Vincenzo Bacarella; Benedetto Lo Piccolo; Sebastiano Camarda; Maria Sanfilippo No-	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART.45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. F.to Riccardo Vescovo; Campo Salvatore; Vincenzo Bacarella; Benedetto Lo Piccolo; Sebastiano Camarda; Maria Sanfilippo No-	
INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residue e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ART.45 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonchè la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislative 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. F.to Riccardo Vescovo; Campo Salvatore; Vincenzo Bacarella; Benedetto Lo Piccolo; Sebastiano Camarda; Maria Sanfilippo No-	

Richiesta: ILZ24SH6Q62D91029E29 del 30/03/2023 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Statuto aggiornato al 16-03-2023

TERRE DELLE BALESTRATE SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUN...

Codice fiscale: 07119220825

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO, AVV. MARIA SANFILIPPO, NOTAIO IN PALERMO CON STUDIO NELLA VIA XX SETTEMBRE N. 29, ISCRITTO PRESSO IL RUOLO DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PALERMO E TERMINI IMERESE, CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI CON GLI ANNESSI ALLEGATI SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 D.LGS 7-2-2005 N. 82 E ART. 68-TER L. 16-2-1913 N. 89. FIRMATO DIGITALMENTE MARIA SANFILIPPO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.